



ziale
ie

San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Vizzolo Predabissi



COMUNE DI
**SAN DONATO
MILANESE**

Regolamento di accesso agli interventi, alle prestazioni ed ai servizi sociali Ambito Territoriale Sociale San Giuliano Milanese

DELIBERA CC N. 47 DEL 12.12. 2024
DELIBERA ASSEMBLEA INTERCOMUNALE N. 4 DEL 17.04.2024

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principi e finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, componenti l'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese, riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai soggetti come meglio specificati al successivo articolo 5, il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Le prestazioni ed i servizi disciplinati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei residenti e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità ed autodeterminazione della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi principi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, sulla base delle risorse di bilancio disponibili.

Articolo 2

Finalità dei Servizi Sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - 1 prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - 2 garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - 3 sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - 4 promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - 5 assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, ed educativo, nell'ambito delle proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - 6 promuovere percorsi di autonomia volti a limitare il più possibile situazioni di cronicità assistenziale.

Articolo 3

La rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali; la rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini che possono avvalersi delle strutture e dei servizi della rete in conformità al principio di libertà di scelta.
2. Al fine della determinazione della quota dei costi delle prestazioni di competenza comunale, ove l'utente intenda avvalersi di strutture esterne all'ambito distrettuale, il comune, se tenuto in base al computo della quota di compartecipazione come definita nel presente regolamento, concorrerà non oltre al massimo della media dei costi praticati dalle strutture identiche, così come annualmente definito e approvato dalla Giunta Comunale. L'eventuale maggior costo è a carico dell'utente.
3. In mancanza di strutture nell'ambito distrettuale corrispondenti alla prestazione individuata nel progetto personalizzato, per potersi avvalere di strutture accreditate esterne all'ambito, si applica il comma 2.
4. Se si tratta di prestazione erogata da strutture che non hanno equivalenti nell'ambito distrettuale di appartenenza, il costo medio si computa sulla base dei costi praticati da strutture identiche esistenti nel territorio della regione.
5. Se nel territorio regionale esiste una sola struttura idonea all'erogazione della prestazione oggetto del progetto personalizzato, o non sia esistente nella regione nessuna struttura idonea, non trovano applicazione i precedenti commi 2, 3, 4; in tal caso il concorso comunale sarà pari all'importo derivante dal costo totale detratta la quota di compartecipazione.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurati dai 9 Comuni, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, autodeterminazione, personalizzazione dei percorsi di accompagnamento, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - di beni e servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 22 della L 328/200;
 - dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato da garantire nel territorio regionale;
 - dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori, rispetto a quelli sopra citati, da garantire nel territorio comunale.
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e delle istanze della popolazione residente.

Articolo 5

Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari degli interventi e dei servizi sono le persone residenti che si trovano in condizione di bisogno, così come determinati dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Per le persone comunque presenti sul territorio ma non residenti, i Comuni attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicando contestualmente agli altri Comuni¹ e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero degli oneri sostenuti in base alla normativa regionale vigente e secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.
3. Nei casi di compartecipazione, i criteri di determinazione del reddito sono esclusivamente definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI

Articolo 6

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali, socio sanitarie dei Comuni e dell'Ambito;
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. In sede di accesso, all'interessato sono comunicate tutte le informazioni necessarie, previste dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. (il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno, i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti) e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Sulla base degli indirizzi regionali i Comuni promuovono la necessaria collaborazione ed integrazione con i competenti servizi territoriali per l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone secondo un'ottica multidisciplinare.

Articolo 7

Priorità di accesso

¹ Comune di residenza o ultimo comune di residenza in caso di cancellazione per irreperibilità

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 1 - lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con i servizi socio sanitari, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - inabilità o disabilità;
 - patologia psichiatrica stabilizzata;
 - patologie terminali e croniche invalidanti;
 - infezione da HIV e patologie correlate;
 - dipendenza;
 - condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche;
 - condizioni personali derivanti da violenza familiare che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 8

Il Segretariato Sociale Professionale

1. Nell'ambito della propria funzione di governo della rete delle unità di offerta sociale e di garante dei diritti di universalità di accesso alle prestazioni e di uguaglianza di trattamento nel rispetto delle specifiche esigenze personali, il Comune garantisce, attraverso il servizio di segretariato sociale professionale, quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali - LEPS, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione delle informazioni relative all'offerta di interventi e di servizi sociali, l'ascolto della persona, la decodifica e l'analisi del bisogno. Queste azioni sono finalizzate all'orientamento e alla eventuale attivazione del servizio sociale professionale o l'invio al servizio socio-sanitario più adeguato in relazione al bisogno rilevato, per la successiva presa in carico. A tal fine il servizio di segretariato sociale professionale tiene conto delle risorse personali e familiari e delle unità di offerta sociale presenti sul territorio allo scopo di garantire il rispetto della libertà di scelta della persona e della famiglia.
2. Il servizio di segretariato sociale professionale, nell'ambito del sistema dei servizi, promuove la messa in rete e la fruizione delle informazioni sulle prestazioni e sugli interventi del complessivo sistema dei servizi sociali e socio sanitari locali.
3. A tal fine coinvolge le organizzazioni del privato sociale e dell'auto-mutuo-aiuto familiare, collaborando nella promozione di responsabilità diffuse e nella costruzione delle reti di comunità e di partenariato sociale.

4. Il servizio di segretariato sociale comunale promuove altresì la raccolta e l'analisi dei dati sulla domanda e sull'offerta dei servizi, al fine di supportare sia la programmazione territoriale, sia i processi di miglioramento della qualità degli interventi.
5. Il servizio di segretariato sociale professionale è organizzato tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale e della distribuzione della popolazione, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni offerte dalla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie.

Articolo 9

Il Servizio Sociale Professionale

1. I Comuni garantiscono il servizio sociale professionale quale Livello Essenziale delle Sociali - LEPS il quale, su attivazione del servizio di Segretariato Sociale, o secondo le modalità previste nei successivi articoli, avvia il processo d'aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati ed integrati, concordati con la persona beneficiaria e, quando è possibile ed opportuno, con la sua famiglia o con il suo gruppo sociale di riferimento.
2. Il servizio sociale professionale è organizzato secondo un'articolazione tale da consentire di attivare prestazioni di carattere preventivo con l'obiettivo di anticipare l'insorgenza dell'emarginazione e dell'isolamento sociale promuovendo prestazioni ed attività in grado di attivare risorse, promuovere autonomie e sensibilizzare collaborazioni.
3. Il servizio sociale professionale individua e promuove inoltre spazi ed occasioni di prevenzione delle condizioni di disagio integrando gli interventi riparativi con interventi che siano in grado di moltiplicare le capacità di auto-tutela ed auto-promozione della collettività anche attraverso la realizzazione di servizi di aggregazione comunitaria che sappiano valorizzare le risorse e le iniziative di partecipazione del territorio.
4. I Comuni promuovono la collaborazione con il privato sociale per l'esercizio della funzione di servizio sociale come sopra descritta, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge e dell'esperienza adeguata.

Articolo 10

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale e può essere trasmessa dai Servizi Specialistici terzi, unitamente a segnalazione ed idonea relazione.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni potranno definire per alcuni interventi e servizi un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241/1990.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 11

Attivazione d'ufficio

1. Il servizio sociale professionale dell'ente attiva d'ufficio la presa in carico, previa autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Servizio, nei casi di:

- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione, qualora privi di rete familiare adeguata.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, servizi specialistici, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 12

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- 7 la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- 8 la situazione familiare;
- 9 il contesto abitativo e sociale;
- 10 la situazione lavorativa;
- 11 la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore I.S.E.E. e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- 12 la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- 13 la disponibilità personale di risorse di rete;
- 14 la capacità di gestione di sé e del proprio nucleo familiare;
- 15 la capacità di assumere decisioni;
- 16 la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Esito del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, l'interessato viene informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione dell'iter e dell'esito finale dello stesso.

2. La domanda, corredata della documentazione necessaria, viene istruita dall'ufficio preposto che verifica la completezza dei documenti allegati e la rispondenza ai requisiti previsti.

3. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale professionale predispone il progetto personalizzato di intervento, denominato “progetto sociale”, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
4. Il suindicato programma personalizzato di intervento contiene, di norma, i seguenti elementi essenziali:
- a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinate secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
5. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione condivisa del progetto sociale da parte del servizio sociale e dell’interessato, o di chi ne ha la rappresentanza, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
6. Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia conseguente alla emanazione di bando pubblico e sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa, se definitiva, ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
7. A seguito di valutazione delle istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale può essere comunicata l’inclusione nella lista di attesa, oppure può essere comunicata la non ammissione motivata alla fruizione del servizio.
8. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
9. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o da diverse disposizioni regolamentari.
10. I termini dell’istruttoria sono sospesi, per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; l’integrazione delle informazioni o certificazioni deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni.
11. L’interruzione del procedimento comporta che:
- a) il termine possa riprendere nel momento in cui l’interessato nei tempi indicati integri la domanda con le informazioni o la certificazione richiesta;
 - b) qualora il richiedente non integri la domanda nei termini e con i documenti richiesti, il procedimento si conclude.

Articolo 14

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale professionale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento, con convalida del responsabile/dirigente entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva, da parte del responsabile/dirigente del servizio.

Articolo 15

Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale professionale, in accordo con il cittadino, invierà richiesta di attivazione ai servizi competenti e ne recepirà gli esiti.

Articolo 16

Lista di attesa

1. Qualora il servizio sociale professionale non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale;
- famiglie mono-genitoriali;
- situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
- famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale professionale ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 17

Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, secondo le normative regolamentari vigenti.

Articolo 18

Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento dei Comuni nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 20

Interventi in casi di emergenza

In casi di particolari situazioni di emergenza i Comuni possono decidere di sospendere le attività ordinarie e valutare l'attivazione di misure di emergenza.

Articolo 21

Cessazione del Progetto Sociale

Il Servizio Sociale Professionale determina la cessazione del Progetto Sociale con la persona e/o con il nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto sociale;
- trasferimento della residenza, eccetto specifiche disposizioni normative;
- decesso.

PARTE TERZA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 22

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate prevalentemente con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini e/o da parte del Comune.
2. Nei casi di compartecipazione, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione da parte dei cittadini, il Comune, previa formale messa in mora:
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, previa adeguata comunicazione al beneficiario.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 23

Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.:** l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni, ecc.);
- **Patrimonio immobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, ecc.);
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- **Nucleo familiare ristretto per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** – rivolto a persona maggiorenne disabile con riferimento a nucleo familiare composto da beneficiario, e se presenti dal coniuge, figli minori di 18, nonché maggiorenni se a carico IRPEF (art. 6 D.P.C.M. 159/2013);
- **Nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni:** nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il nucleo di riferimento è quello stabilito dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;
- **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- **“Prestazioni sociali”:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- **“Prestazioni sociali agevolate”:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- **“Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della **compartecipazione/contribuzione alla spesa** da parte del cittadino, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- **I.S.E.E. iniziale:** è il valore relativo al livello minimo della situazione economica (I.S.E.E.) fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito o la quota/percentuale minima da applicare al costo del servizio per calcolare la compartecipazione a carico dell'utenza;

- **I.S.E.E. finale:** è il valore relativo al livello massimo della situazione economica (I.S.E.E.) al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- **Quota o percentuale minima:** è il valore di una quota unitaria ovvero di una percentuale da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- **Quota o percentuale massima:** è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 24

Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell'anno di elaborazione.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione/prestazione.
4. A fronte di attestazioni I.S.E.E. con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

Articolo 25

Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, rivolte a persone maggiori di età ovvero di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo, l'I.S.E.E. è calcolato con riferimento a un nucleo familiare secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone minori di anni 18, l'I.S.E.E. è calcolato con le modalità dell'I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a compilare gli specifici moduli della Dichiarazione Sostitutiva Unica relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 26

Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, il richiedente sarà invitato a sanare la DSU incompleta entro 60 giorni. Qualora il cittadino non provveda entro il termine stabilito, ad esso è applicata la tariffa massima.

Articolo 27

Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il richiedente presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. Qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate della comunicazione.

Articolo 28

I.S.E.E. corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore, secondo la norma vigente;
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo la predetta modalità, hanno le seguenti validità:
 - nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi, l'I.S.E.E. corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'I.S.E.E. corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione;
 - nell'ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l'I.S.E.E. corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU (Modulo MS);
 - se durante il periodo di validità dell'I.S.E.E. corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'I.S.E.E. corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Articolo 29

Accertamento abbandono ed estraneità in termini affettivi ed economici

1. In conformità a quanto disposto dalle Linee guida distrettuali e dalla normativa vigente, in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, con riferimento a prestazioni sociali di natura socio-sanitaria e a prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale professionale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:
 - dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità;
 - dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;
 - esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate.

Articolo 30

Certificazione dei contributi

Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il Responsabile del Servizio/Dirigente,

previa istanza formale delle persone interessate, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati nell'anno di riferimento.

Articolo 31

Oneri sostenuti dai cittadini

Ai fini della determinazione della contribuzione del Comune alla spesa sostenuta dai cittadini, come prevista dal successivo articolo 32, le persone beneficiarie definiscono direttamente con il soggetto attuatore di interventi e servizi uno specifico contratto/accordo, anche sulla base della presente disciplina regolamentare, con l'indicazione degli impegni reciproci e delle modalità di erogazione.

Articolo 32

Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, la struttura della contribuzione - per fasce differenziate o secondo il metodo della progressione lineare - e specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - 1.a il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
 - 1.b la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione posta a carico del richiedente;
 - 1.c la quota/percentuale di contribuzione massima;
 - 1.d l'eventuale quota/percentuale minima di contribuzione;
 - 1.e l'I.S.E.E. iniziale;
 - 1.f l'I.S.E.E. finale.
3. La contribuzione deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale professionale può proporre una riduzione della quota a carico dei richiedenti, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo. In tali ipotesi, il servizio sociale professionale si doterà di strumenti di valutazione, da aggiornare sulla base della evoluzione sociale e dei servizi.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale professionale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate alle persone richiedenti al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
7. Gli interventi, le prestazioni ed i servizi condizionati all'I.S.E.E. sono ricompresi nella parte quarta del presente Regolamento.
8. Eventuali modifiche per attivazione di nuovi interventi e servizi ovvero per modifiche non sostanziali di quelli già presenti potranno essere approvate dalla Giunta Comunale. Per i nuovi interventi e servizi saranno applicate le modalità di contribuzione/compartecipazione previste per interventi e servizi analoghi.

Articolo 33

Modalità di computo della compartecipazione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, definita per fasce di reddito I.S.E.E. e/o secondo la formula di progressione lineare. In tal caso la Giunta Comunale annualmente stabilisce l'I.S.E.E. iniziale, l'I.S.E.E. finale, la percentuale/quota minima e massima di contribuzione, secondo la seguente formula:

$$\text{Percentuale/quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\%/\text{quota massima} - \%/\text{quota minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune non potrà superare la media dei costi praticati dalle strutture identiche, così come annualmente definito e approvato dalla Giunta Comunale, come richiamato nel precedente art 3.

3. In presenza di beni mobili o immobili, il Comune potrà eventualmente procedere ad accordi con i beneficiari per eventuali alienazioni dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà eventualmente procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

5. In presenza di accordi, come previsto ai punti 3 e 4 del presente articolo, la contribuzione comunale se prevista, potrà essere intesa quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario.

Articolo 34

Compartecipazione delle persone non residenti

Le persone non residenti sono tenute alla compartecipazione massima, nel caso di fruizione di servizi erogati dal Comune, salvo eventuali convenzioni o protocolli in essere con il Comune di residenza di assunzione da parte dello stesso della quota di agevolazione riconosciuta al soggetto beneficiario della prestazione.

PARTE QUARTA

I CONTROLLI

Articolo 35

Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune esegue i controlli necessari sulle informazioni auto dichiarate nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate ai fini I.S.E.E., avvalendosi degli archivi in proprio possesso e nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. In caso di irregolarità/omissioni costituenti mero errore materiale, rilevabili d'ufficio, l'utente è invitato a regolarizzare/integrare la DSU entro il termine di 60 giorni dalla richiesta ed il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione. Nel caso di assenza di dichiarazione rettificata entro il termine assegnato il procedimento non avrà seguito e sarà applicata la tariffa massima, fermo restando il recupero.

3. Nel caso di Dichiarazione Sostitutiva Unica non veritiera si procederà alla decadenza dai benefici, alla revoca del beneficio concesso con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato indebitamente conseguito, a recuperare le somme indebitamente percepite, a ricalcolare l'agevolazione sulla base della dichiarazione rettificata, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese con decorrenza dalla data in cui il beneficio è stato indebitamente conseguito e qualora ricorrano ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Articolo 36

Finalità dell'attività di controllo

Sono effettuati controlli per le seguenti finalità:

- 1.a controlli formali di regolarità della Dichiarazione Sostitutiva Unica, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili a dolo del dichiarante;
- 1.b controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato.

Articolo 37

Tipologia dei controlli

1. I controlli si definiscono:

1.a con riferimento ai destinatari, in:

- a.i generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- a.ii a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- a.iii puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

b) con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- i preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- ii successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

c con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- c.i diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- c.ii indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- c.iii documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- a dati anagrafici;
- b dati e notizie personali;
- c dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 38

Determinazione della tipologia di accertamento

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.

2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 41, e normalmente connessi all’accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l’applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 39

Controlli a campione

Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario. Tale percentuale potrà essere modificata annualmente con atto di Giunta comunale in occasione dell’approvazione della delibera delle tariffe.

Articolo 40

Controlli mirati

Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il Comune provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- 1.a palesemente inattendibili;
- 1.b contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell’istanza o precedentemente dichiarati.

Articolo 41

Documentazione probatoria ed integrativa

1. Il Responsabile dei Controlli, nell’ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione al richiedente.
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Per la verifica dell’invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l’autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta, a chi presenta l’istanza, un’attestazione sulla percentuale di Invalidità riconosciuta.
4. Il Responsabile dei Controlli può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

PARTE QUINTA

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Sono di seguito individuate le aree di intervento in cui si sviluppano le prestazioni ed i servizi attivabili, le rispettive finalità, i destinatari ed i criteri generali di accesso e le modalità di funzionamento dei servizi.

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono attivati nell'ambito della programmazione annuale ed articolati in azioni definite sulla base delle risorse disponibili, degli equilibri di bilancio e tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza sociale.

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

- **Sostegno economico**

Articolo 42

Oggetto e definizioni

1. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per finalità e scopi sociali meglio definite nel progetto sociale individualizzato, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un servizio a domanda individuale erogato dall'ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale.

Articolo 43

Inquadramento del beneficio economico in relazione ad altri benefici

1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o beneficio economico, il servizio sociale professionale dovrà fornire le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.
2. Per la quantificazione dell'entità del contributo o beneficio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:
 - dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazione del terzo settore o in seguito a iniziative e alla partecipazione di bandi specifici;
 - dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

Articolo 44

Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o beneficio economico

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo o beneficio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta istanza scritta protocollata, compilando l'apposita modulistica predisposta dal servizio comunale interessato - recante la motivazione della richiesta - presso il Comune.
2. Per l'utenza già conosciuta dal Servizio Sociale Professionale con in corso un progetto di accompagnamento sociale, la proposta di riconoscimento di beneficio economico viene presentata dall'Assistente Sociale di riferimento.
3. In assenza della certificazione I.S.E.E. la domanda di contributo è irricevibile, pertanto all'interessato - in difetto di regolarizzazione entro il termine massimo di 30 giorni - è comunicata la conclusione del procedimento. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro

un termine massimo di 60 giorni, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico, in caso di A.D.S. neo nominato).

4. L'istanza deve essere presentata a seguito di almeno un colloquio preliminare con l'Assistente Sociale presso il servizio di Segretariato Sociale.

5. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'interessato per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.

6. L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del beneficio economico con il Progetto Sociale individualizzato, verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.

7. Le proposte di attribuzione di contributo o beneficio economico contenute nei Progetti Sociali, con cadenza mensile, vengono esaminate, di norma, da una commissione composta da tutti gli assistenti sociali del Comune, eventualmente integrata dal Dirigente o dal Responsabile. La commissione elabora una proposta complessiva di attribuzione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, che viene successivamente sottoposta al Responsabile/Dirigente del Settore, che adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica o al riconoscimento del beneficio, nei modi e nei termini indicati nel Progetto sociale medesimo.

8. L'iter procedurale deve completarsi nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di beneficio economico o di regolarizzazione della stessa. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

9. Ove necessario, in caso d'urgenza, e per il tempo strettamente occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti dal Servizio sociale professionale, previa accurata relazione, gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità, anche in assenza della documentazione a corredo della domanda. In tali circostanze, nell'attesa della documentazione, il Servizio Sociale potrà acquisire tutte le informazioni attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.

Articolo 45

Servizio Sociale Professionale e Progetto Sociale Individualizzato

1. Ai sensi delle norme vigenti, la proposta di erogazione di contributo o beneficio economico non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel Progetto Sociale, ossia il progetto condiviso con il richiedente di percorso di accompagnamento sociale.

2. L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del Settore e del codice deontologico - è responsabile della stesura del Progetto Sociale nel quale, previa analisi della situazione socio-economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o beneficio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.

3. Il contributo economico previsto nel progetto Sociale è sottoscritto dal cittadino e, ove occorra, anche dai soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari conviventi, A.D.S., altri parenti). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il Progetto Sociale è sottoscritto anche dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

Articolo 46

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale derivante dalla mancanza o inadeguatezza del reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni primari personali o del proprio nucleo familiare, a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione diretta o indiretta di denaro e in un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto sociale individualizzato.
3. Alla determinazione dell'importo massimo di contributo economico assegnabile concorrono anche gli oneri per il pagamento diretto da parte del Comune di utenze, tributi, spese sanitarie ecc.
4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale, e si concludono secondo le tempistiche previste dal progetto sociale individualizzato.
5. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, può definire eventuali tipologie di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente o altre tipologie di interventi di sostegno economico.
6. Possono essere previste deroghe rispetto ai requisiti per la concessione dei contributi, sulla base di specifica valutazione e motivata relazione del Servizio Sociale Professionale.
7. La Giunta comunale determina annualmente il **valore economico del contributo massimo erogabile** per ciascuna tipologia di intervento ed il **valore della soglia di accesso**, sulla base dell'I.S.E.E.;
8. Sono previste le seguenti tipologie di sostegno economico, declinate nei successivi articoli:
 - Contributo ordinario;
 - Contributo straordinario;
 - Contributo economico indifferibile ed urgente;
 - Vantaggi economici indiretti;
 - Buono farmaci;
 - Welfare solidale.

Articolo 47

Definizione dello stato di bisogno e soglia di accesso

1. Al fine dell'erogazione di un intervento viene determinata la sussistenza dello stato di bisogno, così come disciplinato dalla normativa vigente, attraverso la verifica dei seguenti elementi:
 - valore I.S.E.E. ordinario del richiedente, in corso di validità, uguale o inferiore alla soglia di accesso, stabilita dalla misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli;
 - insufficienza, al momento della presentazione della richiesta, del reddito del nucleo familiare in rapporto ai bisogni primari dei suoi componenti;
 - incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo a provvedere autonomamente ai bisogni primari, anche con il supporto della rete parentale o di solidarietà affettiva;
 - esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di esclusione sociale.

2. Per le situazioni di particolare complessità e fragilità socio-economica, che presentino valore I.S.E.E. superiore alla soglia sopra indicata, l'intervento economico potrà essere riconosciuto su proposta del Servizio Sociale Professionale e autorizzazione del Responsabile di Servizio o del Dirigente di Settore.

Articolo 48

Valutazione della situazione economica del richiedente

La valutazione della situazione economica del richiedente si calcola prendendo come base di riferimento il valore I.S.E.E. in corso di validità.

Articolo 49

Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, destinato ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno determinato nelle modalità indicate nell'articolo 47, con progetti sociali individualizzati.
2. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'operatore sociale sulla base del bisogno rilevato.
3. Può essere rinnovato anche per periodi successivi a quelli stabiliti nel Progetto Sociale, previa nuova valutazione della situazione economica del nucleo familiare, nelle modalità previste negli articoli 44 e 45. Per situazioni di cronicità (legate a motivi di salute fisica e/o psichica documentate) non sono previsti limiti temporali di erogazione del contributo ordinario.
4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Articolo 50

Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - perdita di lavoro dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti fragili (anziani, disabili e minori)
 - spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale dei minori;
 - spese eccezionali determinate da situazioni di precarietà lavorativa e/o alloggiativa;
 - spese eccezionali per calamità naturali;
 - spese per il pagamento totale o parziale della cauzione per la locazione.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, all'interno della soglia massima prevista.
3. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto individualizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 48.

Articolo 51

Contributo economico indifferibile ed urgente

Si configura come contributo erogato per interventi urgenti e non differibili ed in particolare a favore di nuclei familiari fragili con presenza di minori o persone con disabilità qualora al nucleo residente possa derivare un grave pregiudizio nell'attesa dell'espletamento del procedimento ordinario di erogazione di contributi.

Articolo 52

Vantaggi economici indiretti

Si configurano come riduzioni, agevolazioni tariffarie riconosciute dai seguenti servizi erogati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 53

Contributi economici per progetti di Welfare solidale

1. Con l'attivazione di progetti economici di Welfare Solidale l'Ente persegue l'obiettivo di attuare politiche sociali rivolte a persone in stato di bisogno che, a fronte di un'erogazione di contributo, sia esso ordinario o straordinario, sono impegnati in un'attività di volontariato a favore dell'Ente e/o della comunità.
2. Alla richiesta di misure di sostegno al reddito da parte dei cittadini corrisponderà la valutazione da parte del Servizio Sociale professionale della possibilità, per i beneficiari degli aiuti, nei limiti delle possibilità di ognuno, di prendere parte ad una attività di pubblico interesse concordata all'interno del Progetto sociale individualizzato.
3. L'impegno a favore della collettività sarà sancito attraverso la firma di apposito Progetto Sociale che sarà soggetto a monitoraggio mensile.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare le pulizie, la vigilanza e il riordino di luoghi di aggregazione (biblioteca, centri anziani, spazio cultura, ecc), apertura e chiusura di spazi comunali, l'abbellimento e/o la cura di aree verdi, piazze o strade, collaborazione durante le iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, in accordo con i settori comunali interessati.
5. Per la realizzazione dei progetti di Welfare Solidale l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni presenti sul territorio con le quali si stipulerà eventuale apposita Convenzione.

Articolo 54

Buoni farmaci

Con deliberazione di Giunta Comunale vengono definite le modalità di erogazione dei buoni farmaci il cui criterio di accesso è lo stesso previsto per i contributi ordinari.

Articolo 55

Determinazione del contributo e soglie massime erogabili

1. Le soglie massime sono stabilite ogni anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il **contributo economico ordinario** può essere erogato per un importo **massimo mensile** definito dalla Giunta Comunale anche in soluzioni diverse. L'importo viene proposto e motivato nell'ambito dei contenuti del Progetto Sociale Individualizzato.
3. Il **contributo economico straordinario**, per la casistica indicata al precedente art. 50. può essere erogato per un importo **massimo annuale** definito dalla Giunta Comunale anche in soluzioni diverse. L'importo viene proposto e motivato nell'ambito dei contenuti del Progetto Sociale Individualizzato.

4. Il **contributo economico indifferibile ed urgente**, per la casistica indicata al precedente art. 51, può essere erogato per un importo **massimo annuale** definito dalla Giunta comunale. L'importo viene erogato d'urgenza e poi motivato nell'ambito dei contenuti del Progetto Sociale Individualizzato.

Articolo 56

Priorità

1. I contributi economici ordinari sono erogati annualmente sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio comunale.
2. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotte delle casistiche prioritarie per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati.
3. Sono valutate con priorità le seguenti istanze:
 - a presentate da persone che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno beneficiato ancora di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi;
 - b quando il contributo economico richiesto è finalizzato a saldare una situazione debitoria temporanea a prevenzione di un rischio di deterioramento grave della situazione socio economica del nucleo;
 - c quando il richiedente risulta privo di rete familiare (intesa come rete di sostegno al soddisfacimento di bisogni primari);
 - d in presenza nel nucleo di persone in condizione di non autosufficienza, minori, minori disabili;
 - e in presenza nel nucleo di persone fuoriuscite dal mondo del lavoro e non ricollocabili per varie ed oggettive motivazioni (età, malattia cronica, ecc).
4. In caso di pari situazioni rispetto a quanto appena indicato, verrà soddisfatta l'istanza del nucleo che presenta la certificazione I.S.E.E. con valore inferiore. Le casistiche sopra elencate potranno essere integrate/aggiornate su proposta del Servizio Sociale Professionale dell'Ente sulla base delle variazioni dei bisogni che emergono dal territorio di competenza.

Articolo 57

Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici

1. I contributi economici previsti dal presente regolamento possono essere erogati direttamente in denaro, oppure attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali, o in forma mista mediante strumenti di pagamento informatizzati a rimborso, o in una combinazione delle forme indicate in precedenza.
2. Il contributo può essere erogato anche attraverso l'esenzione o la riduzione dei costi delle tariffe dei servizi comunali (quando ciò sia espressamente previsto dalle discipline comunali), o attraverso il pagamento diretto di beni e servizi. L'erogazione di denaro contante, verrà scelta come ultima modalità di intervento solo laddove sia considerata infungibile tra le finalità previste nel Progetto Sociale del richiedente.
3. Nell'ipotesi di contributi economici erogati per far fronte ad una situazione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e/o spese degli alloggi di proprietà comunale o altri servizi comunali a domanda individuale, potrà essere operata una compensazione diretta nelle casse comunali senza materiale passaggio di denaro a favore del richiedente.

Articolo 58

Interruzione dell'erogazione del contributo e beneficio economico

1. Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo e/o del beneficio economico vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. Al termine del nuovo procedimento di verifica potrà determinarsi una delle seguenti situazioni:
 - prosecuzione dell'erogazione del contributo/beneficio alle stesse modalità definite precedentemente;
 - modifica della somma complessiva di contributo da erogare;
 - interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/beneficio senza rivalsa sulle somme precedentemente erogate al richiedente;
 - interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/beneficio con rivalsa e recupero delle somme precedentemente erogate al richiedente.
3. L'erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato obblighi, accordi e obiettivi contenuti nel Progetto Sociale individualizzato precedentemente concordato.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 59

Il Progetto Individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che costituiscono la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Il Progetto Individuale può rappresentare altresì la definizione organica degli interventi e servizi a favore di persone in situazione di fragilità per le quali si prefigurano interventi articolati, complessi e/o onerosi.
3. Per la predisposizione del Progetto Individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale Professionale, in sintonia e collaborazione con altri Enti, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona e, nello specifico:
 - la situazione sanitaria personale;
 - la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - la situazione relazionale/affettiva/familiare; la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali; gli interessi ed aspirazioni personali;
 - i servizi territoriali già utilizzati;
 - i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
4. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del Progetto Individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, comprese quelle finanziarie, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

- **Pasti al domicilio**

Articolo 60

Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire alle persone autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio le persone residenti nel comune di San Donato Milanese in condizione di necessità d'aiuto per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione.

Articolo 61

Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - 1.a situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
 - 1.b grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc;
 - 1.c situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente;
 - 1.d segnalazione da parte del Servizio Sociale professionale di situazioni di fragilità comprovata da apposita relazione sociale.

- **Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità**

Articolo 62

Il Centro Socio Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. I fruitori hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. È finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 63

Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra-diciottenni (salvo servizi specifici accreditati per minori disabili) con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- a.a migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- a.b mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- a.c sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- a.d incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- a.e favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 64

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.
2. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti dell'autodeterminazione, dell'autostima, della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.
3. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Articolo 65

Quote di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semi-residenziali a favore delle persone disabili, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, anche tenendo conto dei provvedimenti assunti dall'ambito distrettuale.

- **Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane residenti**

Articolo 66

I servizi residenziali

1. I servizi residenziali sono rivolti a:
 - persone con disabilità;
 - persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - a persone adulte in condizioni di gravissima marginalità e prive di una rete familiare e/o amicale di supporto e di riferimento.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, e di una rete parentale, l'inserimento in strutture protette accreditate (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

3. Il servizio sociale professionale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o la persona in condizione di disabilità grave nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata e Centri Diurni.
4. L'intervento del Servizio Sociale professionale del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei residenti in condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.
5. Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, con I.S.E.E. in corso di validità inferiore o uguale alla soglia d'importo definito annualmente dalla Giunta Comunale.
6. Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti, di cui al comma precedente, in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non consenta la copertura integrale della Quota Sociale.
7. L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui al comma 2, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
8. La persona assistita, per avere diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale, deve presentare apposita istanza corredata da documentazione secondo le modalità di cui al presente regolamento. Tali elementi sono obbligatoriamente acquisiti nel procedimento di definizione del progetto sociale individualizzato, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

Articolo 67

Concessione dell'integrazione della retta sociale

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i residenti dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che, in ordine di priorità:
 - a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - b) sono state segnalate dai Servizi specialistici territoriali;
 - c) sono già ospiti della struttura e si trovano nell'impossibilità di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Articolo 68

Istanza di integrazione – istruttoria – ammissione al beneficio

1. L'accesso ai contributi avviene mediante presentazione di domanda, prima dell'inserimento in struttura, sulla base di specifica modulistica definita dall'ufficio di riferimento e corredata da idonea documentazione, ai fini della definizione di specifico progetto individuale, ex articolo 14 della legge 328/2000.

2. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo parente, delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno. È comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. In tale circostanza, successivamente, l'interessato o un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno dovranno provvedere a formalizzare la domanda entro 30 gg dall'attivazione di ufficio. In mancanza di tutore, curatore, amministratore di sostegno, la formalizzazione della domanda dovrà avvenire entro 60 gg dalla nomina dell'A.D.S.
3. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrarlo nel modo più opportuno.
4. L'ufficio comunale competente istruirà la relativa pratica calcolando il contributo a carico del Comune, tenuto conto della documentazione presentata.
5. L'accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:
 - idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
 - possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'accreditamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
6. Viene garantita la libertà di scelta della struttura da parte della famiglia che in alternativa può individuare, in collaborazione con il Comune nell'ambito della definizione del progetto individuale di cui all'art. 59, strutture eventualmente convenzionate o altre strutture proposte dal servizio sociale professionale del Comune.
7. Il contributo verrà erogato solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso e ad esito favorevole dell'istruttoria. Il beneficio potrà decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate della comunicazione. Il beneficio attribuito non potrà avere efficacia retroattiva. La conclusione del procedimento è costituita da una comunicazione che definisce il possesso o meno dei requisiti per accedere alle prestazioni.
8. La necessità di una compartecipazione dell'ente superiore alla soglia prevista potrà essere motivata da relazione sociale validata dal Responsabile/Dirigente del servizio.
9. Nel caso di ricovero urgente, l'eventuale contributo potrà essere ugualmente erogato in deroga alla procedura e successivamente si procederà alla determinazione dell'importo corretto del contributo stesso, operando gli eventuali relativi conguagli su proposta del Servizio Sociale Professionale.

Articolo 69

Revoca, sospensioni e verifiche

1. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro tre giorni suddette evenienze.
2. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.
3. In caso di ridefinizione della retta il contributo economico verrà ridefinito proporzionalmente secondo i criteri di calcolo di cui agli articoli precedenti.

4. La continuità del contributo, dopo la scadenza della certificazione I.S.E.E. annuale, è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una nuova dichiarazione sostitutiva unica e della relativa attestazione I.S.E.E. in corso di validità, corredata dalla:

1.a documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;

1.b documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza.

5. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere all' Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, o suo delegato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.

6. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'I.S.E.E. e nei documenti di cui agli artt. precedenti e in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.

7. Il Comune potrà convenzionarsi, in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire una priorità d'accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

Articolo 70

Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 72

Limite di spesa

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.

Articolo 73

Istanza di revisione

È facoltà del richiedente fare istanza di revisione agli uffici avverso il provvedimento di diniego dell'intervento/contributo/servizio nei termini previsti dalla normativa vigente o dai regolamenti comunali in vigore.

Articolo 74

Norma finale

1. Resta facoltà della Giunta Comunale, di adottare un successivo provvedimento con cui estendere, a seguito di puntuali verifiche e simulazioni, a quei servizi per i quali è prevista alla data di approvazione del presente regolamento, la compartecipazione per fasce di reddito, il criterio della progressione lineare.
2. Nel caso in cui la Giunta Comunale non provvedesse all'aggiornamento annuale, si ritengono automaticamente prorogate le modalità di calcolo dell'anno precedente.

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore sono abrogati i regolamenti ed ogni altro atto di carattere generale in contrasto con il presente regolamento.